



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Integrazioni e modifiche al disciplinare su “Criteri generali per l’associazione ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento del personale”

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 13 febbraio 2018, ha adottato all’unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 18/2018 – Verb. 343

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015, entrato in vigore in data 1° maggio 2015;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 43, prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del CNR e sul sito istituzionale del MIUR, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 123 del 29 maggio 2015, entrato in vigore in data 1° giugno 2015 ed in particolare l’articolo 9, comma 1, lett. c);

VISTO il Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente prot. n. 25035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005 ed in particolare l’art. 17 che detta i principi che regolano l’istituto dell’associazione, gli articoli 22 (Mobilità con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) e 27 (Obblighi del personale), che dettano disposizioni applicabili agli associati;

VISTA la delibera n. 57/2016 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 19 maggio 2016, con la quale sono stati approvati i criteri generali per l’associazione al CNR ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento del personale, dando mandato al Presidente di apportare al testo del disciplinare le integrazioni emerse in corso di riunione;

VISTO il provvedimento del Presidente CNR n. 49 del 6 giugno 2016 relativo a “Approvazione disciplinare sui criteri generali per l’associazione, in base al disposto dell’articolo 17 del Regolamento del personale del CNR”;

VISTI i successivi provvedimenti del Presidente CNR n. 54 del 14 giugno 2016, n. 83 del 30 novembre 2016 e n. 18 dell’8 febbraio 2017 di rettifica, integrazioni e modifiche al sopracitato disciplinare;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

VISTA la relazione del Direttore Generale f.f. prot. AMMCNT-CNR n. 0009915 dell'8 febbraio 2018;

RITENUTO opportuno articolare le associazioni in quattro categorie: a) associazione con incarico di ricerca b) associazione con incarico di collaborazione c) associazione con incarico di collaborazione *senior* d) associazione con incarico di ricercatore emerito;

CONSIDERATO che possono essere associati con incarico di ricercatore emerito i ricercatori o tecnologi ex dipendenti di Enti pubblici di ricerca in quiescenza, nonché professori e ricercatori universitari in quiescenza;

CONSIDERATO il vantaggio per l'Ente di avvalersi della professionalità ed esperienza di tale personale in quiescenza, nella collaborazione alle attività delle strutture scientifiche del CNR per lo svolgimento di specifiche attività progettuali, anche nell'ottica del trasferimento, ai ricercatori e tecnologi dell'Ente, delle competenze maturate dal succitato personale in quiescenza;

RITENUTA la necessità di provvedere;

DELIBERA

1. di approvare l'inserimento nel disciplinare "Criteri generali per l'associazione ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento del personale", di cui alla delibera n. 57/2016 del 19 maggio 2016, della categoria "Associazione con incarico di ricercatore emerito" di cui alla lettera d) dell'art. 2, secondo il testo emendato in allegato, che costituisce parte integrante della presente delibera.

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente Massimo Inguscio

**IL DIRETTORE GENERALE F.F.
IN FUNZIONE DI SEGRETARIO**
F.to digitalmente Giambattista Brignone

DISCIPLINARE SUI CRITERI GENERALI PER L'ASSOCIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO DEL PERSONALE

ART. 1 SOGGETTI

1. Possono essere associati:
 - a) I professori universitari di ruolo e i ricercatori universitari;
 - b) I professori a contratto e i professori emeriti presso strutture universitarie statali e non statali legalmente riconosciute;
 - c) I tecnici laureati che svolgono attività di ricerca presso i Dipartimenti universitari;
 - d) I ricercatori o tecnologi che operino in altre strutture scientifiche pubbliche e private, anche internazionali, ivi inclusi gli IRCCS e i Dirigenti del Sistema Sanitario Nazionale;
 - e) I titolari di borse post-doc o di assegno di ricerca presso Enti ed Istituti di ricerca o presso strutture universitarie statali e non statali legalmente riconosciute;
 - f) I dottorandi e titolari di borse per Scuole di Specializzazione che operino presso strutture universitarie statali e non statali legalmente riconosciute;
 - g) I ricercatori o tecnologi ex dipendenti di Enti pubblici di ricerca in quiescenza, nonché professori e ricercatori universitari in quiescenza.
2. Con riferimento ai soggetti di cui ai punti da "a" ad "f" l'associazione è disposta previa adozione di apposita convenzione con le Università e gli Enti pubblici e privati di ricerca anche internazionali, di afferenza degli associati, ove non prevista in precedente convenzione quadro già stipulata con il CNR.
3. Con provvedimento motivato a carattere straordinario il Direttore di Istituto può accogliere le domande di associazione di ex dipendenti di Enti pubblici di ricerca con competenze tecniche altamente qualificate qualora il curriculum documenti lo svolgimento di attività di ricerca.

ART. 2 CATEGORIE DI ASSOCIAZIONE

1. I soggetti di cui all'art. 1 possono essere associati, come specificato negli articoli seguenti, in una delle seguenti categorie di associazione:
 - a) Associazione con incarico di ricerca;
 - b) Associazione con Incarico di collaborazione;
 - c) Associazione con incarico di collaborazione senior;
 - d) Associazione con incarico di ricercatore emerito.

ART. 3 CONFERIMENTO ASSOCIAZIONE CON INCARICO DI RICERCA

1. I soggetti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), possono essere associati con incarico di ricerca.
2. Gli associati di cui al presente articolo svolgono attività di ricerca con continuità e impegno scientifico prevalente nell'ambito dei programmi e delle strutture scientifiche del CNR.
3. Il Consiglio dei Direttori di Dipartimento determina ogni anno la quota percentuale di personale esterno rispetto al personale con qualifica di ricercatore o tecnologo in servizio presso il CNR che può accedere all'associazione con incarico di ricerca.

4. Il conferimento dell'associazione con incarico di ricerca è disposto dal Direttore di Istituto su domanda dell'interessato corredata di curriculum attestante la propria attività di ricerca nell'ambito delle aree scientifiche e dei settori tecnologici di interesse dell'Istituto, nonché dell'indicazione delle tematiche di ricerca per le quali si richiede l'associazione.
5. Il provvedimento di conferimento dell'associazione con incarico di ricerca è adottato previo parere non vincolante del Consiglio di Istituto sulla validità curriculare dei candidati, sentito il Consiglio dei Direttori di Dipartimento. La domanda è valutata con riferimento all'apporto potenziale del futuro associato al più efficace svolgimento delle attività svolte dall'Istituto, anche sulla base della produzione scientifica del richiedente nei tre anni antecedenti la richiesta.
6. Dei relativi provvedimenti il Direttore di Istituto dà comunicazione corredata dai curriculum al Direttore di Dipartimento di afferenza, che lo inoltra al Presidente.
7. Il Consiglio di Amministrazione autorizza almeno una volta l'anno il conferimento delle associazioni con incarico di ricerca.
8. La durata dell'associazione è legata a quella dell'attività di ricerca di riferimento cui afferisce l'incarico di ricerca.
9. Il Direttore di Istituto, con le modalità di cui ai comma 5 e 6, valuta annualmente la persistenza dei presupposti per l'associazione, valutando la produzione scientifica e l'effettivo contributo allo sviluppo del programma scientifico cui afferisce l'associazione procedendo, a seconda degli esiti della valutazione, al rinnovo o alla revoca dell'incarico. Nel caso di revoca dell'incarico si applica altresì la disposizione di cui al comma 7.
10. Gli associati con incarico di ricerca sono equiparati ai dipendenti CNR nel processo di valutazione interna dell'Ente e di valutazione esterna da parte dell'ANVUR o di altri Enti preposti.

ART. 4

CONFERIMENTO ASSOCIAZIONE CON INCARICO DI COLLABORAZIONE

1. I soggetti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e), f), possono essere associati con incarico di collaborazione.
2. Gli associati di cui al presente articolo collaborano alle attività delle strutture scientifiche del CNR per lo svolgimento di specifiche attività progettuali.
3. Il conferimento dell'associazione con incarico di collaborazione è disposto dal Direttore di Istituto su domanda dell'interessato corredata di curriculum attestante la propria attività di ricerca nell'ambito delle aree scientifiche e dei settori tecnologici di interesse dell'Istituto, nonché dell'indicazione delle tematiche di ricerca per le quali si richiede l'associazione.
4. Il provvedimento di conferimento dell'associazione con incarico di collaborazione è adottato previo parere non vincolante del Consiglio di Istituto sulla validità curriculare dei candidati. La domanda è valutata con riferimento all'apporto potenziale del futuro associato al più efficace svolgimento delle attività svolte dall'Istituto, anche sulla base della produzione scientifica del richiedente nei tre anni antecedenti la richiesta.
5. Dei relativi provvedimenti il Direttore di Istituto dà comunicazione corredata dai curriculum al Direttore di Dipartimento di afferenza.
6. La Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e Infrastrutture, con il supporto dei Dipartimenti, informa trimestralmente il Consiglio di Amministrazione sulle nuove associazioni per questa categoria.
7. La durata dell'associazione è legata a quella della specifica attività progettuale di riferimento.
8. Il Direttore di Istituto, con le modalità di cui ai comma 4 e 5, valuta annualmente la persistenza dei presupposti per l'associazione, considerando la produzione scientifica e l'effettivo contributo allo sviluppo dell'attività di ricerca cui afferisce l'associazione procedendo, a seconda degli esiti della valutazione, al rinnovo o alla revoca dell'incarico.

ART. 5

CONFERIMENTO ASSOCIAZIONE CON INCARICO DI COLLABORAZIONE SENIOR

1. I soggetti di cui all'art. 1, lettera g), possono essere associati con incarico di collaborazione senior.
2. Gli associati di cui al presente articolo collaborano alle attività delle strutture scientifiche del CNR per lo svolgimento di specifiche attività progettuali.
3. Il conferimento dell'associazione con incarico di collaborazione senior è disposto dal Direttore di Istituto su domanda dell'interessato corredata di curriculum attestante la propria attività di ricerca nell'ambito delle aree scientifiche e dei settori tecnologici di interesse dell'Istituto, nonché dell'indicazione delle tematiche di ricerca per le quali si richiede l'associazione.
4. Il provvedimento di conferimento dell'associazione con incarico di collaborazione senior è adottato previo parere non vincolante del Consiglio di Istituto sulla validità curriculare dei candidati. La domanda è valutata con riferimento all'apporto potenziale del futuro associato al più efficace svolgimento delle attività svolte dall'Istituto e al curriculum del richiedente.
5. Dei relativi provvedimenti il Direttore di Istituto dà comunicazione corredata da curriculum al Direttore di Dipartimento di afferenza.
6. La Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e Infrastrutture, con il supporto dei Dipartimenti, informa trimestralmente il Consiglio di Amministrazione sulle nuove associazioni per questa categoria.
7. La durata dell'associazione è legata a quella della specifica attività progettuale di riferimento.
8. Il Direttore di Istituto, con le modalità di cui ai comma 4 e 5, valuta annualmente la persistenza dei presupposti per l'associazione, considerando la produzione scientifica e l'effettivo contributo allo sviluppo del programma scientifico cui afferisce l'associazione procedendo, a seconda degli esiti della valutazione, al rinnovo o alla revoca dell'incarico.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai soggetti di cui all'art. 1, comma 3.

ART. 6

CONFERIMENTO ASSOCIAZIONE CON INCARICO DI RICERCATORE EMERITO

1. I soggetti di cui all'art. 1, lettera g), possono essere associati con incarico di ricercatore emerito.
2. Gli associati di cui al presente articolo collaborano alle attività delle strutture scientifiche del CNR per lo svolgimento di specifiche attività progettuali.
3. Il conferimento dell'associazione con incarico di ricercatore emerito è proposto dal Presidente su domanda dell'interessato corredata di curriculum attestante la propria attività di ricerca nell'ambito delle aree scientifiche e dei settori tecnologici di interesse dell'Ente, nonché dell'indicazione delle tematiche di ricerca per le quali si richiede l'associazione.
4. Il provvedimento di conferimento dell'associazione con incarico di ricercatore emerito è adottato previo parere del Consiglio Scientifico, sentito il Consiglio dei Direttori di Dipartimento sulla validità curriculare dei candidati. Nel provvedimento è indicato il Dipartimento presso cui si svolge l'attività di collaborazione dell'associato con incarico di ricercatore emerito. La domanda è valutata con riferimento all'apporto potenziale del futuro associato al più efficace svolgimento delle attività svolte dall'Ente e al curriculum del richiedente.
5. Il Consiglio di Amministrazione autorizza annualmente il conferimento delle associazioni con qualifica di ricercatore emerito.
6. La durata dell'associazione è legata a quella della specifica attività progettuale di riferimento.
7. Il Presidente, con le modalità di cui al comma 4, valuta, con cadenza triennale, la persistenza dei presupposti per l'associazione, considerando la produzione scientifica e l'effettivo contributo allo sviluppo del programma scientifico cui afferisce l'associazione procedendo, a seconda degli esiti della valutazione, al rinnovo o alla revoca dell'incarico. Nel caso di revoca dell'incarico si applica altresì la disposizione di cui al comma 5.

8. Il rinnovo dell'associazione di cui al presente articolo può essere disposto fino al raggiungimento dell'età massima del richiedente fissata dal Consiglio dei Direttori di Dipartimento.

Art. 7

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' SCIENTIFICHE

1. Gli associati di cui all'articolo 3 svolgono attività di ricerca con continuità e impegno scientifico prevalente nell'ambito dei programmi e delle strutture scientifiche del CNR.
2. Gli associati di cui all'articolo 3 e 6 possono accedere a tutte le funzioni e responsabilità assegnabili al personale dipendente del CNR nel rispetto dei regolamenti vigenti.
3. Gli associati di cui agli articoli 4, 5 e 6 collaborano alle attività delle strutture scientifiche del CNR per lo svolgimento di specifiche attività progettuali.
4. L'impegno di tempo degli associati di cui agli articoli 3, 4 e 5 sarà da questi concordato con il direttore di Istituto in relazione alle attività da svolgere.
5. L'impegno di tempo degli associati di cui all'articolo 6 sarà da questi concordato con il Presidente in relazione alle attività da svolgere.
6. Gli associati di cui agli articoli 3, 4 e 5 redigono annualmente una breve relazione sull'attività svolta diretta al Direttore di Istituto che ne tiene conto ai fini delle relazioni di consuntivo dell'Istituto.
7. Dell'apporto degli associati di cui agli articoli 3, 4 e 5 si tiene conto nella valutazione dei progetti di ricerca svolti dagli Istituti e nella corrispondente quantificazione e attribuzione delle risorse.
8. Qualora l'associato contribuisca ad un progetto con apporti determinanti può essere nominato responsabile di progetto con le modalità previste dall'art. 24, comma 2, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

ART. 8

TRATTAMENTO

1. Al personale associato non spetta alcun compenso.
2. Qualora in missione per finalità concernenti lo svolgimento di attività cui partecipano agli associati verranno rimborsate le spese di missione documentate a carico del progetto nel quale sono impegnati.
3. Compete agli associati l'uso dei servizi logistici, con le modalità definite dal Responsabile della struttura (Istituto o Dipartimento).

ART. 9

SEDE

1. L'associato presta la sua attività presso la sede della struttura del CNR per la quale è stata disposta l'associazione, ivi comprese le articolazioni previste dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

ART. 10

ACCESSO A SERVIZI E STRUMENTI

1. L'associato accede, con modalità definite dal Direttore della Struttura del CNR per la quale è stata disposta l'associazione, ai servizi tecnico-scientifici, agli strumenti e alle apparecchiature della struttura, nell'ambito e per le finalità dei progetti e delle attività di ricerca spontanea a tema libero approvate alle quali l'associato collabora, in condizioni di parità con il personale dipendente rispetto alla definizione e all'esecuzione delle ricerche.

ART. 11
COPERTURA ASSICURATIVA

1. La copertura assicurativa è data dalla vigente assicurazione di tipo generale per responsabilità civile verso terzi, estesa a tutti i prestatori di lavoro che hanno con l'Ente un rapporto di attività.
2. I Direttori della Struttura del CNR per la quale è stata disposta l'associazione dovranno verificare la presenza di altre coperture assicurative di cui beneficiano gli associati da parte delle rispettive strutture di appartenenza.